

TI_GERICHTE 11.1997.155 vom 20. März 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-03-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.155

FR: TI_GERICHTE 11.1997.155 du 20 mars 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.155 del 20 marzo 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha adito il 29 settembre 1997 questa Camera perché fossero intersecate talune espressioni, giudicate offensive, contenute nell'appello principale. Con lettera del 3 ottobre 1997 l'appellante ha dichiarato di modificare i passaggi contestati. Il Pretore non ha più replicato e la questione può ritenersi chiusa, anche perché l'istanza di intersecazione (art. 68 cpv. 3 CPC) compete solo alle parti. Al primo giudice rimane sempre la possibilità di deferire gli avvocati all'autorità disciplinare (art. 69 cpv. 2 CPC). I. Sull'appello principale

E. 2

Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato il reddito del marito in oltre fr. 41 600.– netti mensili (circa fr. 500 000.– annui), giudicando inattendibili gli introiti dichiarati (fr. 25 654.55 mensili nel 1996, ridotti a fr. 20 340.– il 1° gennaio 1997 e ulteriormente ridotti a fr. 15 147.50 dal 1° giugno 1997) per rapporto al guadagno precedente (fr. 432 000.– annui imponibili nel 1993/94, fr. 581 000.– nel 1995/96, con un massimo di fr. 820 426.– nel 1993). A mente del Pretore le società per le quali lavora l'appellante non hanno subito alcun tracollo economico, ma sono anzi floride e redditizie, tant'è che nel 1996 hanno trasferito la sede in un lussuoso stabile della _____ a _____ e hanno ancora versato gratifiche dell'ordine di fr. 20 000.– a una segretaria. La situazione personale dell'appellante, poi, non rende verosimile la drastica riduzione di reddito fatta valere dopo il 1995: l'incredibile fine dei rapporti di lavoro con la _____ di _____, l'acquisto della particella n. _____ RFD di _____ (fr. 420 000.–), l'investimento nella discoteca " _____ " a _____ (almeno fr. 125 000.–), le spese voluttuarie in alberghi, ristoranti e vestiti di lusso, il costo dell'alloggio personale a _____ (fr. 5000.– mensili) lasciano presagire un reddito effettivo, o quanto meno potenziale, non inferiore a fr. 500 000.– annui. Tanto più – ha continuato il Pretore – che l'appellante dispone di denaro liquido per circa fr. 700 000.– (produttivo di un certo reddito), che la cessione del pacchetto azionario da egli detenuto nella citata _____ e in _____ di _____ (50%) è avvenuto senza effettiva necessità (anzi, sottoprezzo) e che – per finire – la sua riduzione di stipendio è stranamente più elevata di quella che ha subito l'altro azionista delle medesime ditte, _____, il quale svolge la stessa attività.

E. 3

L'appellante sostiene che non un solo elemento di prova rende verosimile un reddito superiore a quello netto da lui dichiarato (fr. 25 654.55 mensili nel 1996, fr. 20 340.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 1997, fr. 15 147.50 mensili dopo di allora). I testi assunti e i bilanci agli atti confermano anzi la situazione preoccupante in cui versano le società _____ (rispettivamente _____) e _____

Il suo tenore di vita nel 1995, e soprattutto nel 1996, era finanziato dalla linea di credito a suo nome presso la _____ (_____), che denota un passivo viepiù pesante anche per il “devastante indebitamento” dovuto all’obbligo di versare contributi alimentari esagerati (saldo negativo di fr. 38 304.50 alla fine del 1995 e di ben fr. 537 841.83 alla fine del 1996). Per vero, solo l’incasso dovuto alla cessione del suo pacchetto azionario a _____ permetterà di diminuire lo scoperto. A ciò si aggiunge un assottigliamento dei risparmi in contanti (ridottisi a fr. 400 000.– il 29 aprile 1996). Da parte sua, egli non ha più nemmeno un’auto-mibile personale e, come hanno confermato i testi, ha nettamente ridimensionato il suo livello di vita.

E. 4

e 10 seg.; _____, pag. 4). Per quanto riguarda il tenore di vita, dal 1996 l’interessato sembrerebbe averne ridimensionato il livello (deposizione _____, pag. 7 seg.; _____, pag. 2 seg.), ancorché il citato _____ presso la _____ denunci ormai passivi allarmanti: da fr. 38 304.50 il 31 dicembre 1995 (doc. 24.1 e 24.2; deposizione _____, pag. 14) a fr. 353 551.85 il 27 luglio 1996 (doc. 14), da fr. 463 156.50 il 30 settembre 1996 (deposizione _____k, pag. 17; _____, pag. 7) a fr. 537 841.83 il 31 dicembre 1996 (doc. 71; deposizione _____, pag. 15).

E. 5

Nella misura in cui reputa che la _____ e la _____ siano “floride e redditizie” nonostante abbiano chiuso in netto passivo sia l’esercizio 1995 sia l’esercizio 1996, il primo giudice esprime un’opinione azzardata. A un esame meramente sommario come quello che governa l’emana-zione di misure provvisoriale (decreto, pag. 4 e 5), in effetti, il cattivo andamento delle due società trova ripetuta conferma nelle menzionate deposizioni testimoniali, nei bilanci e nei rapporti annui dell’ufficio di revisione. Quanto al trasloco di uffici nella _____ di _____, definito una questione di sopravvivenza dall’azionista unico (deposizione _____, pag. 21), esso sembra essere avvenuto a un prezzo interessante (deposizione _____, pag. 5 seg. e 21; _____, pag. 11) e contenendo i costi (deposizione _____, pag. 11 seg.). La gratifica di fr. 20 000.– elargita nel 1996 alla segretaria _____ si spiega, almeno apparentemente, con l’intenzione di evitare che quell’anno in seguito al dimezzamento dell’organico aziendale la collaboratrice passasse alla concorrenza (deposizione _____, pag. 3; _____, pag. 14). Per quel che è della _____ con sede a _____, che il Pretore reputa produrre un reddito di almeno fr. 253 762.– annui (decreto, pag. 6 in alto), essa ha definitivamente cessato l’attività il 31 dicembre 1996 ed è stata posta in liquidazione (doc. 60, doc. 5; deposizione _____, pag. 5 segg.). Infine il prezzo di vendita delle azioni cedute il 30 settembre 1996 a _____ (fr. 778 000.–: doc. 56) è stato definito in base a un metodo di calcolo stabilito dall’organo di revisione (doc. 51), ritenuto corretto anche da

una fiduciaria indipendente (doc. PPPP), l'ipotesi di una cessione meramente fiduciaria rivelandosi una speculazione personale del primo giudice.

E. 6

A ragione invece il Pretore ha ritenuto incompatibile il tenore di vita condotto dall'appellante per rapporto al guadagno dichiarato. Resta il fatto che gran parte delle "spese pazze e assolutamente superflue" accertate dal Pretore (decreto, pag. 6 seg.) risale al 1995, mentre nei primi quattro mesi del 1996 le dissipazioni voluttuarie sembrerebbero effettivamente essere calate, quanto meno nel complesso (doc. 24.2), ancorché la mancanza di dati per il periodo successivo non consenta verifiche affidabili (il Pretore ha rifiutato l'edizione degli estratti relativi alla carta di credito, ciò che la controparte lamenta: osservazioni all'appello, pag. 16 in basso). Inoltre l'acquisto della particella n. _____ di _____ era già stato finanziato nel luglio del 1994 (doc. 30 e 30a; sul reddito di quel periodo si veda il consid. 2) e la locazione di fr. 5000.– mensili che il Pretore rimprovera all'appellante di pagare per il "proprio domicilio separato a _____" (decreto, pag. 7 in alto) è in realtà la pigione versata nel 1994 per la villetta abitata da tutta la famiglia (petizione di separazione del 14 giugno 1996, pag. 2 in fondo), mentre il canone personale dell'appellante risulta di fr. 2740.– mensili più spese (doc. PPP, citato anche dal Pretore). Quanto all'operazione " _____ ", cui il Pretore pare anettere grande importanza, l'appellante non risulta avere investito alcunché a titolo personale (deposizione _____, pag. 4 e 16).

E. 7

Se ne conclude in sintesi, a un apprezzamento sommario ma non unilaterale delle risultanze istruttorie, che l'appellante ha reso attendibile una certa diminuzione di reddito, ma non una proporzionale compressione delle spese. Che egli abbia continuato anche dopo il 1995 a vivere sopra le sue possibilità sembra confermato altresì dall'impressionante passivo accumulato sul predetto _____, senza che altre fonti d'entrata (eccetto la citata vendita di azioni a _____ e) risultino poter colmare l'ammacco. Tutto ben ponderato, a un esame di mera verosimiglianza non vi sono quindi ragioni sufficienti per scostarsi dal reddito dichiarato dall'appellante nel 1996. A ciò va aggiunto il provento della sostanza liquida depositata presso la Banca _____ di _____, che però – contrariamente a quanto ha accertato il Pretore – nell'aprile 1996 non ammontava a fr. 700 000.–, ma a fr. 404 637.– più US\$ 1847.58 e ¥ 2 871 283.00 (doc. 27.2), ovvero fr. 440 000.– circa. Investito senza particolari rischi, un capitale del genere poteva rendere nel 1996 attorno a fr. 1000.– mensili.

E. 8

Ciò posto, occorre domandarsi se il reddito dichiarato sia anche quello che l'appellante è ragionevolmente in grado di conseguire facendo uso di buona volontà (sulla nozione di reddito "potenziale" o "ipotetico" v. sopra, consid. 4). In concreto l'appellante risulta avere guadagnato, nel 1996, fr. 294 620.45 netti dalla _____ e fr. 13 244.05 netti dalla _____ (doc. 69), cui vanno aggiunti all'incirca fr. 12 000.– come reddito dalla sostanza, per un totale arrotondato di fr. 320 000.–. Si tratta di un reddito nettamente inferiore a quello medio imponibile degli anni precedenti (fr. 581 000.– annui ai fini dell'imposta 1995/96, fr. 432 000.– ai fini dell'imposta 1993/94: documenti richiamati dall'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna e dall'amministrazione fiscale del Canton

_____). Nondimeno, nelle condizioni descritte è difficile affermare già a un primo esame che l'interessato abbia ridotto le entrate per scelta deliberata o per ignavia, tanto meno se si pensa che una professione come quella esercitata dall'appellante può notoriamente comportare forti oscillazioni di introiti e andare soggetta ad alterne fortune. D'altra parte un reddito di fr. 320 000.– netti annui è e rimane un guadagno rispettabile anche per un operatore di borsa. Più delicato è l'apprezzamento per quanto riguarda il 1997, durante il quale l'appellante dichiara di avere guadagnato mensilmente fr. 12 662.80 netti dalla _____ (doc. 58) e fr. 6112.50 mensili dalla _____ (doc. 59), e ciò fino al 31 maggio, dopo di che il suo reddito si sarebbe ulteriormente ridotto a fr. 15 147.50 mensili complessivi (appello, pag. 9 con richiamo al doc. 85). Di fronte a decurtazioni di stipendio tanto massicce non si può ragionevolmente concedere però che una persona come appellante, le cui capacità imprenditoriali e dirigenziali sono emerse manifeste fra il 1992 e il 1996, assistesse passivo al degrado della situazione economica familiare senza intraprendere nulla di concreto. Né l'appellante si cura di spiegare come mai, di fronte al palese calo del mercato legato alle transazioni di warrants giapponesi, la _____ da lui diretta non abbia diversificato la propria attività, ciò che aveva deciso di fare nel 1995 (decreto impugnato, pag. 5 a metà). Quanto alla _____ G, attiva nel settore del private banking, essa è pacificamente in progressione d'utile. Già a un sommario esame non mancavano dunque le possibilità, all'appellante, di reagire al vistoso peggioramento dei suoi guadagni e di rimanere quindi – pur con qualche sforzo – ai livelli del 1996, tanto meno se si pensa che il mercato borsistico nel suo complesso non è per nulla in calo, ma ha consentito notoriamente, ancora nel 1996/97, guadagni considerevoli. Per il 1997 all'appellante va quindi imputato un guadagno potenziale (o ipotetico) di fr. 26 650.– mensili, pari a quello del 1996. Che equivale – giova ricordarlo – a poco più della metà di quello conseguito ai fini dell'imposta 1995/96. Per quanto attiene al reddito dell'appellante, il ricorso va quindi accolto solo in parte.

E. 9

L'appellante sostiene che i contributi alimentari per le figlie (fissati dal Pretore in fr. 1500.– mensili, compresi gli assegni familiari) devono essere stabiliti in fr. 735.– mensili per _____, in fr. 735.– mensili per _____ e in fr. 525.– mensili per _____. Dal 1° giugno 1997, dato l'aggravarsi della sua situazione economica, tali contributi andrebbero ridotti inoltre a fr. 820.– mensili complessivi per le tre figlie. È appena il caso di ricordare che per prassi invalsa di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33), adattate al singolo caso in base alle particolarità della fattispecie (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5). Non vi è alcun motivo per scostarsi da tale giurisprudenza né di far capo ai minimi essenziali del diritto esecutivo, come chiede l'appellante, tanto meno in concreto. Ora, per fasce di reddito familiare attorno ai fr. 7000.– mensili le citate raccomandazioni prevedono, nel caso di tre figli di età compresa fra 7 e 12 anni, un fabbisogno medio in denaro (cioè senza cura e educazione, prestate in natura dal coniuge affidatario) di fr. 735.– mensili per ciascun figlio. Considerato il reddito dell'appellante (circa quattro volte quello di riferimento), tale fabbisogno va equamente rivalutato a fr. 1000.– mensili. Maggiorare ulteriormente il fabbisogno non è invece giustificato. Non tanto perché il reddito dell'appellante non consentirebbe – in teoria – una rivalutazione superiore, quanto perché all'atto pratico i figli si trovano già a beneficiare di una situazione logistica privilegiata, di gran lunga superiore a quella cui si riferiscono le

note raccomandazioni (che prospettano oneri di alloggio, rivalutati, di circa fr. 300.– mensili per ogni figlio). Certo, il costo dell'alloggio rientra – per quanto eccede la quota delle raccomandazioni – nel fabbisogno della moglie, non dei figli, tuttavia il fattore non può essere ignorato, le figlie abitando appunto con la madre. Ne segue che i contributi di mantenimento per le figlie vanno stabiliti in complessivi fr. 3000.– mensili. Anche su questo punto l'appello merita parziale accoglimento.

E. 10

Per quel che riguarda il suo fabbisogno minimo, appellante sostiene che la somma calcolata dal Pretore (fr. 13 062.– mensili, compresi fr. 5000.– di oneri fiscali: decreto impugnato, pag. 10 a metà) va portata a fr. 16 160.– mensili. Egli argomenta che al totale di fr. 9160.– mensili da egli specificato nel riassunto scritto allegato al verbale del 5 agosto 1996 (pag. 10) vanno aggiunti fr. 7000.– per imposte arretrate, come figura nel riassunto scritto prodotto al dibattimento finale (pag. 11). Se non che, l'appellante si limita a contrapporre il proprio calcolo di fr. 9160.– mensili a quello del Pretore (fr. 8062.– mensili, senza l'onere fiscale), ma non si confronta assolutamente con le argomentazioni del primo giudice e non spiega per quali motivi le singole voci considerate nel decreto cautelare andrebbero modificate. In tale misura l'appello si rivela quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Sufficientemente motivato è invece, l'appello, sul problema dell'arretrato tributario. E che l'appellante si sia impegnato verso l'amministrazione fiscale del Canton _____ a pagare fr. 7000.– mensili per imposte arretrate è effettivamente reso verosimile (doc. 74 e 81). Resta il fatto che il rimborso di debiti coniugali può essere considerato nel fabbisogno dell'uno o dell'altro coniuge solo in quanto tutti i membri della famiglia abbiano assicurato il loro fabbisogno (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 162 ad art. 145 CC). L'appellante non può quindi prevalersi del pagamento di debiti per lasciare moglie e figlie senza l'indispensabile. Nella fattispecie – come si vedrà in appresso – una volta garantito il fabbisogno della famiglia non rimane alcun margine ulteriore per estinguere debiti. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello cade dunque nel vuoto. Del tutto irricevibile si dimostra per converso il gravame in relazione al fabbisogno minimo della moglie, che l'appellante dà per scontato in fr. 8800.– mensili e che invece il Pretore ha accertato in fr. 11 601.– mensili (decreto impugnato, pag. 10 nel mezzo). Per quali ragioni occorrerebbe scostarsi da quest'ultimo accertamento l'interessato non spiega. Al proposito il ricorso sfugge ancora una volta a qualsiasi esame.

E. 11

L'appellante sembra asserire, invero confusamente, che il contributo alimentare per la moglie va ridotto a fr. 7500.– mensili fino al 31 dicembre 1996, a fr. 2185.– dal 1° gennaio al 31 maggio 1997 e annullato in seguito perché l'interessata persiste nell'abitare in una villa spropositata per le sue necessità ed è giusto che sopporti quindi l'ammacco mensile dovuto a spese esagerate per rapporto al reddito coniugale. L'argomentazione è priva d'interesse, il coniuge che esercita un'attività lucrativa dovendo vedersi garantire – comunque sia – almeno il fabbisogno minimo (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). Su un punto invece l'appellante ha implicitamente ragione: quando definisce eccessive le spese per l'alloggio che il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della moglie. A prescindere dalla circostanza, in effetti, che l'onere di fr. 6066.– mensili comprende anche gli ammortamenti (ciò che di per sé, contrariamente all'opinione di taluni autori, può apparire legittimo: I CCA, sentenza del 21 febbraio 1997 in re C. contro C., consid. 3a), fr. 900.– mensili sono già compresi nella quota di locazione che le raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo inseriscono nel fabbisogno medio in denaro dei figli (fr. 225.– ognuno, rivalutati a fr. 300.– mensili: sopra, consid. 9). Le spese di alloggio per la sola moglie ammontano così a fr. 5166.– mensili. Ne discende, per concludere, che il quadro patrimoniale della famiglia appare il seguente: reddito del marito fr. 26 650.– mensili fabbisogno del marito (decreto, pag. 10 a metà) fr. 13 062.– mensili fabbisogno della moglie (decreto, loc. cit.) fr. 10 701.– mensili fabbisogno delle figlie fr. 3 000.– mensili fr. 26 753.– mensili ammanco fr. 113.– mensili il marito può conservare per sé fr. 13 062.– mensili deve versare alla moglie fr. 10 588.– mensili e alle figlie fr. 3 000.– mensili Sui contributi alimentari l'appello principale si rivela così parzialmente fondato.

E. 12

Il Pretore ha ordinato alle società per cui lavora l'appellante la trattenuta di fr. 15 500.– complessivi dallo stipendio mensile (fr. 8500.– alla _____ e fr. 7000.– alla _____), l'interessato avendo "reiteratamente dimostrato di non voler pagare alla moglie gli alimenti fissati in giustizia" (decreto impugnato, pag. 11 in fondo). Nel febbraio del 1997, infatti, l'appellante aveva corrisposto solo fr. 10 000.– dei fr. 22 500.– stabiliti con il decreto cautelare del 17 giugno 1996 e nel marzo del 1997 solo fr. 10 000.– dei fr. 15 000.– fissati con decreto del 5 marzo 1997. L'appellante non nega tali circostanze, ma fa valere – farraginosamente – che non gli è stato possibile pagare perché l'entità della trattenuta è esagerata, non essendosi egli mai rifiutato di corrispondere gli alimenti da lui stesso ritenuti corretti. L'argomentazione è vana. L'art. 177 CC stabilisce che qualora un coniuge non adempia i propri obblighi di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. La norma, applicabile per analogia anche nel quadro dell'art. 145 cpv. 2 CC come misura provvisoria in pendenza di separazione o di divorzio (Bühler/Spühler, op. cit., nota 380 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 390 n. 19 e 20), non presuppone una colpa del debitore (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., pag. 479 n. 8; Honsell/Vogt/Geiser, ZGB, Basilea 1996, n. 10 ad art. 177 CC; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 3ª edizione, pag. 204 n. 21.37). In concreto, visto l'ammontare dello scoperto, il primo giudice ha ordinato a giusta ragione la trattenuta, anche perché l'appellante non pretende di non aver potuto onorare il debito attingendo – eventualmente – ai capitali depositati in banca. In subordine l'appellante chiede che sia ordinato ai suoi datori di lavoro di pagare direttamente alla creditrice ipotecaria (Banca _____ di _____) gli interessi e ammortamenti relativi al mutuo ipotecario n. _____ gravante la particella n. _____ RFD di _____ (abitazione coniugale), con deduzione degli importi dalle trattenute di stipendio. Il Pretore non si è pronunciato sulla domanda. La richiesta, che non è stata contrastata dalla moglie (verbale del 21 aprile 1997, pag. 3 ad 7), potrebbe anche apparire giustificata, mirando a conservare il patrimonio coniugale. Se non che, il provvedimento risulta ormai senza interesse poiché la _____ e la _____ hanno comunicato al Pretore, nel frattempo, di avere rescisso ogni rapporto di lavoro con l'appellante per il 30 settembre 1997 (lettera del 24 ottobre 1997). E siccome l'ordine impartito per la prima volta da questa Camera potrebbe avere effetto solo per il futuro – senza che l'appellante pretenda di dover ancora incassare stipendi arretrati – la richiesta

contenuta nel gravame è oggi senza portata pratica.

E. 13

Tra le richieste di giudizio dell'appellante figura anche quella di togliere il blocco del registro fondiario sulle particelle n. _____ e _____ RFD di _____. Totalmente sprovvista di motivazione, la domanda si rivela già a un primo esame irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). II. Sull'appello adesivo

E. 14

L'appellante adesiva sostiene anzitutto che il reddito annuo del convenuto ammonterebbe a fr. 800 000.–, contro i fr. 500 000.– stimati dal Pretore. A suo avviso tra il 1993 e il 1996 le entrate annue del marito si sarebbero sempre attestate su quella cifra (fr. 820 000.– nel 1993, fr. 780 000.– nel 1994, fr. 723 659.– oltre provvigioni varie nel 1995 e fr. 886 000.– nel 1996). Al risultato di fr. 886 000.– per il 1996 l'interessata giunge dipartendosi da commissioni di fr. 600 000.– che il marito avrebbe percepito dalla _____ (doc. 57) e aggiungendo a tale somma l'importo di fr. 22 000.– (asseritamente desunto dai doc. 1 e 2) moltiplicato per 13. Sta di fatto però che il doc. 57 non conforta – quanto meno a un sommario esame – il versamento di fr. 600 000.– per provvigioni, né l'interessata precisa da quale posta del documento invocato (che è un fascicolo di 19 pagine sul valore aziendale della _____ e della _____, casa madre della _____) si dedurrebbe la sua affermazione. Dal documento invocato emerge, certo, che nel 1996 la _____ ha conseguito utili d'esercizio per fr. 1 092 413.90, ma non che tali utili siano stati distribuiti in tutto o in parte agli azionisti sotto forma di commissioni. Nel 1996, del resto, non risultano più essere state elargite nemmeno gratifiche ai direttori (deposizione _____, pag. 12) e tutti i pagamenti – a vario titolo – in favore del convenuto sono stati accreditati sul noto _____ (deposizione _____, pag. 11). Nelle condizioni descritte non si può quindi asserire che il preteso guadagno di fr. 886 000.– nel 1996 sia verosimile. A sostegno della sua tesi l'appellante adesiva adduce invero, con riferimento al doc. 25.6, che nel 1995 il marito avrebbe ricevuto dalla _____ di _____ versamenti per complessivi fr. 150 000.–. Stando al doc. 25.6 tuttavia l'ultimo pagamento risulta essere intervenuto l'11 gennaio 1994 e il doc. 66 conferma a chiare lettere che dopo il 5 dicembre 1994 _____ non ha più versato alcuna commissione a _____. A parere dell'appellante adesiva il marito avrebbe ceduto solo fittiziamente le proprie azioni della _____ e della _____ all'altro socio _____ nell'autunno del 1996. Che _____ sia azionista unico solo pro forma risulterebbe dal fatto che lo stesso _____ avrebbe detto di non sapere se egli stesso può essere considerato datore di lavoro del convenuto, poiché entrambi “sono nella stessa posizione e lavorano ancora assieme”. Questa sola affermazione non basta però a rendere verosimile l'esistenza di un contratto fiduciario, tanto meno se si pensa che il teste ha ribadito senza ambagi di essere azionista unico delle società, _____ non detenendo più alcuna partecipazione aziendale. L'affermazione del teste _____ si riferiva piuttosto alla circostanza che datori di lavoro di _____ (e dello stesso _____) sono le citate persone giuridiche e non l'azionista unico, ancorché quest'ultimo svolga lo stesso lavoro di _____ (i due sono condirettori delle ditte: estratto dal

registro di commercio, doc. 16, atti richiamati dall'amministrazione fiscale del Canton _____, dichiarazione d'imposta 1995/96). Del resto, si volesse anche seguire – per ipotesi – l'asserto prospettato nel memoriale, l'appellante adesiva avrebbe dovuto rendere verosimile che il fatto di avere conservato il pacchetto azionario delle due ditte consentirebbe al marito guadagni dell'ordine di fr. 600 000.– annui. Al proposito manca però qualsiasi serio elemento di valutazione. Su questo primo punto l'appello adesivo si dimostra quindi infondato.

E. 15

Per quel che è del contributo alimentare, l'appellante adesiva chiede che l'assegno mensile a suo favore sia portato da fr. 15 500.– a fr. 20 500.–, sostenendo che il proprio fabbisogno minimo va aumentato da fr. 11 601.– a fr. 18'541.– mensili e quello del marito ridotto da fr. 13 062.– a fr. 10'442.–. Invano si cercherebbe nel memoriale, tuttavia, un accenno di motivazione alle poste dei fabbisogni che l'appellante adesiva ha modificato per rapporto a quelle fissate dal Pretore. Essa espone bensì una somma in cui sono stati cambiati taluni addendi, ma non spiega lontanamente perché siffatti addendi dovrebbero essere rettificati nel senso da lei voluto. Ciò non è ammissibile. L'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC impone all'appellante di indicare – sotto pena di nullità (cpv. 5) – “i motivi di fatto” su cui è fondata la domanda. In concreto l'interessata ha disatteso tale requisito. Al limite, volendo essere particolarmente generosi, si potrebbe ritenere motivata la censura sull'onere fiscale, di cui l'appellante adesiva postula l'aumento nel proprio fabbisogno minimo da fr. 2000.– a fr. 7000.– mensili in virtù di “imposte su fr. 220 000.– netti compresi fr. 90 000.– per figlie”. Quand'anche si volesse entrare nel merito di simile argomentazione, nondimeno, giova ricordare che in mancanza di tassazioni fondate su partite fiscali disgiunte delle parti, in sede provvisoria il giudice valuta sommariamente l'aggravio fiscale di ogni coniuge con prudente criterio, non essendo suo compito sostituirsi all'autorità tributaria. Nella fattispecie la stima di fr. 2000.– mensili non appare il risultato né di un eccesso né di un abuso di apprezzamento, tanto meno se si pon mente all'esito dell'appello principale e ai notevoli oneri ipotecari che l'interessata potrà dedurre dal reddito. Infine l'appellante adesiva chiede che il suo fabbisogno minimo sia aumentato di fr. 3000.– rispetto a quello fissato dal Pretore, in modo che le sia garantito il tenore di vita goduto durante il matrimonio (DTF115 II 424). La pretesa va respinta, la situazione economica della famiglia non consentendo una maggiorazione del genere (già il reddito coniugale del 1997 è meramente “potenziale” o “ipotetico”). Nell'eventualità contraria, del resto, anche il marito avrebbe diritto di conservare il livello di vita anteriore alla separazione di fatto, in ossequio al precetto della parità di trattamento fra coniugi. Ciò che non è manifestamente il caso in concreto, ove appena si consideri che al marito non è nemmeno stata riconosciuta un'indennità per le spese dovute all'esercizio del diritto di visita. Al riguardo il gravame, ancorché proponibile, deve quindi essere rigettato. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 16

Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante principale ottiene causa parzialmente vinta sui contributi alimentari per moglie e figlie, ma soccombe interamente sul resto (trattenuta di stipendio e blocco del registro fondiario). Si giustifica quindi di porre a suo carico due terzi degli oneri processuali e un'indennità ridotta per ripetibili (art. 150 CPC), nella commisurazione della quale occorre tenere conto anche dell'inutile prolissità dell'appello principale, che ha indotto la controparte a un ponderoso memoriale di risposta. I costi dell'appello adesivo, senza possibilità di successo, vanno a

carico della moglie, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Visto il giudizio odierno, si impone altresì un diverso riparto degli oneri processuali di prima sede, suddivisi dal Pretore nella proporzione di uno a due. Davanti al primo giudice infatti la moglie chiedeva un contributo alimentare di fr. 20 500.– mensili per sé e uno di fr. 4500.– complessivi per le figlie. Il marito offriva un importo decrescente, tanto per lei (fr. 7500.–, fr. 2185.–, poi più nulla) quanto per le figlie (fr. 1995.–, poi fr. 820.– complessivi). Anche considerando che il marito si è opposto invano alla trattenuta di stipendio e al blocco del registro fondiario, il grado di soccombenza dell'interessato non può ritenersi – nel quadro di una valutazione complessiva ed equitativa – superiore alla metà. Le spese e le ripetibili vanno dunque modificate di conseguenza. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato: 4. _____ è tenuto a versare alla moglie _____, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare (comprendente gli oneri ipotecari e tutte le spese gravanti l'abitazione coniugale di _____) di fr. 10 388.– mensili dal 14 giugno 1996. 5. _____ è tenuto a versare alla moglie _____, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ognuna delle tre figlie, assegni familiari compresi, dal 14 giugno 1996. 6. La _____, _____, è invitata a trattenere dallo stipendio di _____ l'importo di fr. 7588.– mensili, che dovrà essere riversato entro il 5 di ogni mese sul conto _____ - _____ (“conto terzi”) intestato all'avv. _____ presso la _____ di _____, _____. I signori _____ e, _____ / _____ 4, _____, e _____ - _____ 5, _____, sono avvertiti a norma dell'art. 292 CP che chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un'autorità competente in virtù del citato articolo è punito con l'arresto o con la multa. 7. La _____, _____ (_____), è invitata a trattenere dallo stipendio di _____ l'importo di fr. 6000.– mensili, che dovrà essere riversato entro il 5 di ogni mese sul conto _____ - _____ (“conto terzi”) intestato all'avv. _____ presso la _____ di _____, _____. I signori _____, _____ / _____, _____, e _____ - _____, _____, sono avvertiti a norma dell'art. 292 CP che chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un'autorità competente in virtù del citato articolo è punito con l'arresto o con la multa. 10. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 2300.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Per il resto il decreto impugnato è confermato. II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2000.– b) spese fr. 50.– fr. 2050.– sono posti per un terzo a carico di _____ e per il resto a carico dell'appellante principale, che rifonderà a _____ fr. 2500.– per ripetibili ridotte di appello. III. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto e il decreto impugnato è confermato. IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1000.– b) spese fr. 50.– fr. 1050.– sono posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili di appello. V. Intimazione: – avvocati dott. _____ e _____, _____; – avv. _____, _____; – _____;

_____, _____; - _____ _____ t,
_____(_____); - _____ _____; - _____
_____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
Presidente La Segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.